



Provincia di Bari

Via Spalato, 19 - Bari

OGGETTO: CONVENZIONE PER IL SOSTEGNO DELL'ACCESSO AL CREDITO DEI FORNITORI DELLA PROVINCIA DI BARI

Con la presente scrittura tra

la **Provincia di Bari** (qui di seguito la "Provincia") con sede in Bari Via Spalato 19 - Codice fiscale 80000110728 rappresentata dalla Dott.ssa Luigia Carbonara, Dirigente del Servizio Finanziario e Tributi, e la **Banca Popolare di Bari S.C.P.A.** (qui di seguito la "Banca") con sede in Corso Cavour, n.19 70122 Bari Codice Fiscale e Partita IVA 00254030729 rappresentata dal dott. Gianluca Jacobini, nato a Bari (BA) il 06 Ago. 1977, Direttore Centrale e responsabile della Direzione Business (qui seguito la "**Banca**")

PREMESSO

- che è interesse delle parti il sostegno del lavoro delle imprese e dell'accesso al credito delle ditte fornitrici di beni e servizi alla Provincia, al fine di consentire alle stesse il superamento della crisi economica che ha coinvolto il sistema economico mondiale dalla fine del 2008;
- che in tale contesto risulta indispensabile individuare di concerto strategie a favore delle imprese, finalizzate a rendere possibile l'accesso al credito anche mediante lo strumento della cessione e la certificazione dei crediti come previsto dalla recente normativa (Decreto Legge n. 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 maggio 2009, Decreto Legge n. 194/2009);
- che l'articolo 9 comma 3 bis del citato D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha previsto che i titolari di crediti "certi, liquidi ed esigibili", maturati nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali per somministrazioni, forniture ed appalti, potevano presentare, entro il 31 dicembre 2009, all'Amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito, redatta utilizzando il modello "Allegato 1" al Decreto MEF 19/05/2009, ai fini della cessione pro soluto del medesimo a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.;
- che l'articolo 1 comma 16 del Decreto Legge 30/12/2009, n.194 (decreto "mille proroghe") ha esteso a tutto il 2010 la possibilità di cui al comma precedente della premessa e successivamente tale scadenza è stata sostanzialmente rimossa dal comma 1-ter articolo 31 del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito con L. 122 del 30/7/2010;
- che la Giunta Provinciale con provvedimento n. 143 del 27 luglio 2010 ha deliberato lo schema di convenzione per il sostegno dell'accesso al credito dei fornitori della Provincia, disciplinante le condizioni e le modalità operative delle operazioni di cessione di credito e relative certificazioni;
- che la presente convenzione (la "Convenzione") si configura quindi a sostegno dell'attuale crisi economica caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito e dall'altro dai vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità interno) sempre più stringenti, ed è diretta ad assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria per le imprese che lavorano per la Provincia;
- che la Provincia, successivamente al riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo

S

U

184 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. effettuato sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i dal Responsabile del procedimento, provvederà alla certificazione dei crediti con documento redatto e firmato dal Dirigente del Servizio Finanze e Tributi, restando esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità delle imprese fornitrici per qualsivoglia causa;

- che nel caso di certificazione positiva rilasciata dalla Provincia, anche ai sensi del D.L. n. 262/2006 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, gli oneri relativi alle cessioni pro soluto dei crediti saranno solo a carico delle imprese che hanno ceduto il credito, con le modalità concordate negli atti di cessione
- che la Banca ha espresso con nota in data 30 agosto 2010 la propria disponibilità ad acquistare i crediti delle imprese fornitrici della Provincia che ne faranno richiesta nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF 19/05/2009, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti della medesima Provincia, riconoscendo, nel caso di certificazione positiva, che trattasi in tal senso di crediti certi, liquidi ed esigibili e che saranno pagati allo scadere dei 12 mesi decorrenti dalla data della notifica alla Provincia della cessione del credito, data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione;
- che con la citata nota del 30 agosto 2010 la Banca si è dichiarata disposta ad acquistare i crediti dei fornitori della Provincia – purché certificati – per un importo unitario di cessione pro soluto di crediti superiore ad euro 40.000,00 ed inferiori da euro 2.000.000,00, applicando al valore nominale del credito certificato uno sconto omnicomprensivo da calcolarsi con riferimento alla data di scadenza per il pagamento indicata sulla certificazione;

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1: OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La Banca nell'ambito del presente accordo si rende disponibile a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni e lavori pubblici rientranti nelle "Spese in conto capitale" della Provincia, contratti di cessione "pro soluto" di importo unitario superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 2.000.000,00 di crediti - purché certificati - vantati dalle imprese fornitrici nei confronti della Provincia medesima.

La Provincia provvederà alla certificazione dei crediti secondo le modalità di cui al successivo articolo 2).

Sono esclusi dalla presente Convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

ARTICOLO 2: CONDIZIONI E MODALITA'

Le imprese titolari di crediti nei confronti della Provincia, rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, potranno richiedere alla Banca la cessione pro soluto del credito sorto; la Banca si riserva comunque di non accettare la richiesta nelle ipotesi di ritenuta inammissibilità da segnalare prontamente alla Provincia.

A tal fine, il creditore potrà presentare alla Provincia al Servizio Finanziario e Tributi, istanza di certificazione con le modalità e le caratteristiche indicate nel citato Decreto MEF. L'istanza dovrà essere inviata per conoscenza al Responsabile Unico di Procedimento della fornitura o del lavoro dalla/dal quale è maturato il credito. Le verifiche da parte del Servizio Finanziario e Tributi della Provincia verranno effettuate a seguito del riscontro amministrativo favorevole ai sensi dell'articolo 184 del D.Lgs. n. 267/2000 sul/sui provvedimento/i di liquidazione inviato/i al Servizio Finanziario e Tributi stesso da parte del medesimo Responsabile Unico del Procedimento. Effettuate le verifiche previste dalla norma vigente, il Servizio Finanziario e Tributi certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza se il credito è "certo, liquido ed esigibile" ai sensi del citato Decreto MEF 19/05/2009 e dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, (anche sulla base della dichiarazione di regolarità contributiva attestata dal Responsabile del Procedimento nel provvedimento di liquidazione e aver fatto le verifiche previste nella normativa anche secondaria – inclusa la circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29 - relativa all'articolo 48 bis



del DPR n. 602/1973), ovvero l'insussistenza parziale o totale nonché l'inesigibilità anch'essa parziale o totale dei crediti.

Resta inteso che la Provincia procederà alla certificazione unicamente dei crediti in linea capitale riportati in fattura, restando pertanto escluse tutte le eventuali ulteriori voci attinenti, ad esempio, a interessi passivi maturati per ritardato pagamento e qualsiasi altro onere o rivalsa di costi da parte delle imprese fornitrici nei confronti della Provincia.

Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui la Provincia effettuerà il pagamento alla Banca (entro 12 mesi dalla data della notifica della cessione del credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione), il creditore provvederà a trasmetterla alla Banca al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.

L'Atto di Certificazione resterà valido ed efficace nei confronti della Provincia anche laddove dovesse venir meno la validità e/o l'efficacia della Convenzione.

Si precisa in ogni caso che la cessione del credito dovrà avvenire nel rispetto e secondo le forme previste dall'articolo 117 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.163, e si dovrà pertanto procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio, da notificarsi al Responsabile Unico del Procedimento della Provincia (competente in relazione alla fornitura o al lavoro svolto, nelle forme previste dalla legge), che provvederà ad accettare espressamente la cessione, anche ai sensi dell'articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 ed in particolare ai fini della circolare del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 ottobre 2009, n. 29, inviando alla Banca cessionaria una accettazione esplicita redatta sostanzialmente secondo lo schema allegato alla presente Convenzione (Allegato 1).

La cessione del credito avverrà con le modalità concordate negli atti di cessione e gli oneri relativi alla cessione saranno a carico dell'impresa cedente. In particolare, lo sconto applicato dalla Banca al valore nominale del credito certificato, è calcolato con riferimento alla data di scadenza indicata sulla certificazione per il pagamento:

- qualora tale data sia compresa tra sei e dodici mesi, ad un tasso composto dal parametro Euribor 12 mesi base 360, maggiorato di uno spread compreso tra il 2,5% e il 4,5% su base annua.

Sono fatte salve pattuizioni migliori concordate direttamente con le imprese fornitrici dalla Banca.

Le spese di istruttoria a carico dell'impresa cedente non sono previste; restano in ogni caso a carico dell'impresa gli eventuali oneri accessori quali spese notarili, di notifica, ecc.

Dette condizioni economiche sono da intendersi applicate dalla Banca con riferimento al termine ultimo per il pagamento indicato nella certificazione, indipendentemente dalla data di effettivo pagamento da parte della Provincia, pertanto alle imprese cedenti non è attribuita alcuna facoltà di rivalsa sulla Provincia, né tantomeno sulla Banca, in ragione di eventuale anticipato pagamento da parte della Provincia rispetto al termine predetto.

Parimenti nulla avrà a pretendere la Banca nei confronti delle imprese cedenti in caso di ritardato pagamento da parte della Provincia in quanto, come previsto dalla presente Convenzione, gli interessi di ritardato pagamento saranno a carico dell'Ente.

La Banca, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà nei confronti della Provincia, fino alla data di scadenza indicata nella certificazione (entro 12 mesi dalla data della notifica alla Provincia della cessione di credito - data in cui a tutti gli effetti si considererà completato l'iter di rinegoziazione dei crediti avviato con la certificazione), nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n.145/2000 e relativi decreti attuativi.

Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico della Provincia nei confronti della Banca cessionaria fino alla **scadenza indicata nella certificazione**.



Nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, la Banca applicherà alla Provincia dal giorno successivo alla data di scadenza indicata nella certificazione, interessi moratori nella misura di Euribor 1 mese base 360, rilevato sul Sole 24 ore del giorno antecedente la data di decorrenza del periodo di riferimento, maggiorato di uno spread pari all' 1,5% annuo, da versarsi mensilmente in via posticipata.

ARTICOLO 3: DURATA E RECESSO

La presente Convenzione ha durata fino al 31/12/2010 e scadrà automaticamente a tale data, salvo la facoltà di rinnovo mediante formale accordo tra le parti. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente convenzione.

Le parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza della Convenzione con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso, la convenzione cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessione assunte fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con la presente Convenzione.

ARTICOLO 4: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, ove la Provincia non proceda al pagamento di quanto dovuto entro la scadenza indicata nella certificazione, e comunque entro i 12 mesi dalla data di notifica alla Provincia della cessione di credito, la Banca avrà facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile.

La risoluzione della Convenzione non spiegherà effetti sull'efficacia delle cessioni di credito per le quali la Provincia abbia già rilasciato le relative certificazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

[*], li

Per la Provincia di Bari.....

Luigi Cerbasi

Per la Banca Popolare di Bari S.C.P.A.

g. Molini